

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 16/12/2022

### FATTO

La società ricorrente (di seguito, Società) in data 11 novembre 2021 ha concluso un contratto (in seguito, il Contratto: v. l'allegato al ricorso denominato "Contratto di cessione di crediti d'imposta - Accettazione") avente per oggetto la cessione all'intermediario, al prezzo di euro 20.850,35, di crediti d'imposta relativi a lavori di ristrutturazione edilizia per complessivi euro 25.120,00 ai sensi dell'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (c.d. decreto Rilancio), cessione da realizzare attraverso la specifica piattaforma ADE predisposta dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, Piattaforma).

La ricorrente riferisce di aver atteso l'accredito delle somme corrispondenti ai crediti ceduti per oltre tre mesi, nel corso dei quali ha infruttuosamente cercato di mettersi in contatto l'intermediario. Soltanto il 18 febbraio 2022 l'intermediario ha trasmesso alla Società una "comunicazione di rifiuto della cessione di credito d'imposta", informandola che la pratica di cessione non poteva "ritenersi perfezionata" a causa dell'esito negativo "delle verifiche svolte ai sensi della vigente normativa" e che aveva pertanto provveduto a rifiutare sulla Piattaforma il credito d'imposta, che sarebbe stato messo a disposizione della ricorrente nei tempi tecnici da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il 2 marzo 2022 la Società ha proposto reclamo al fine di ottenere spiegazioni sul rigetto – a suo dire del tutto ingiustificato, tenuto conto dell'incomprensibile motivazione addotta dal resistente – della pratica, senza però ricevere alcuna risposta.

Assumendo che la condotta tenuta dall'intermediario nella vicenda sia contraria ai principi di buona fede e all'affidamento negoziale, col ricorso del 25 luglio 2022 la Società chiede all'Arbitro che l'intermediario "acquisti" i crediti oggetto di cessione e venga condannato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese legali, quantificate in euro 2.520,00 oltre accessori di legge. In particolare, rappresenta di aver subito una grave



crisi di liquidità a causa del blocco dei crediti ceduti col Contratto protrattosi per tre mesi, essendo stato impossibilitato a rivolgersi nelle more ad altri intermediari, nonché a portare in detrazione il suddetto credito nell'anno 2021.

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'incompetenza per materia ai sensi del par. 4, sez. I, delle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (di seguito, Disposizioni ABF). Rileva anzitutto che si controverte di crediti d'imposta acquisiti a seguito della realizzazione di interventi edilizi, la cui cessione è resa possibile dall'art. 121 del d.l. n. 34/2020, disposizione che – dettando le condizioni per la "trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile" – contiene una disciplina essenzialmente tributaria e fiscale (concernente, per esempio, le modalità di calcolo dei crediti compensabili per ciascuna annualità fiscale e l'applicazione di oneri fiscali all'operazione di cessione del credito d'imposta), pacificamente esclusa dalla cognizione dell'ABF (il resistente richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4134/2005). La competenza *ratione materiae* dell'Arbitro sarebbe inoltre esclusa dalla circostanza che, nel caso di specie, il rapporto tra cliente e intermediario non ha per oggetto un servizio di carattere bancario o finanziario ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni ABF in quanto la cessione del credito d'imposta ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 può essere effettuata tanto nei confronti del soggetto che ha realizzato i lavori oggetto dell'agevolazione fiscale quanto di "altri soggetti", sicché è evidente che si tratta di attività diversa da quella riservata dalla legge agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Nel merito l'intermediario controdeduce in merito alla negligente gestione del rapporto che la Società gli imputa, affermando di aver agito sempre nel pieno rispetto dei principi di diligenza, correttezza, buona fede nonché in conformità alla vigente normativa in materia di cessione dei crediti d'imposta al fine di tutelare anche la posizione della ricorrente. Chiarisce che la richiesta è stata rifiutata sulla Piattaforma in quanto, dalle verifiche effettuate, "il codice ATECO attribuito alla Ricorrente non è coerente con i codici individuati dall'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, che definiscono le attività che possono fruire del credito d'imposta", e rileva che a seguito del rifiuto i crediti che risultavano ceduti sulla Piattaforma sono immediatamente tornati nella disponibilità della ricorrente.

L'intermediario contesta in ogni caso la richiesta risarcitoria della ricorrente in quanto priva di supporto documentale in ordine ai pregiudizi sia patrimoniali, sia non patrimoniali che la Società asserisce di aver subito e conclude chiedendo all'Arbitro "di dichiarare la propria incompetenza a conoscere della questione sottesa al ricorso proposto dalla Società ovvero, in subordine, di volerlo rigettare, stante la piena osservanza da parte dell'intermediario resistente della normativa di riferimento".

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale occorre delimitare d'ufficio il *thema decidendum* del presente giudizio. Delimitazione che, anche tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario, si rende necessaria alla luce della stessa formulazione delle domande da parte della ricorrente, la quale nelle conclusioni dell'atto introduttivo chiede che l'intermediario "acquisti" i crediti d'imposta cedutigli con Contratto.

Infatti, per come formulata nel ricorso, la domanda sembra configurata come volta a ottenere una pronuncia costitutiva finalizzata a modificare direttamente il contenuto del Contratto ovvero una condanna dell'intermediario a un *facere* infungibile consistente nell'accettazione della cessione sulla Piattaforma.

L'uno e l'altro tipo di domanda non sono ammissibili.



Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia (in seguito, le Disposizioni), alla sezione I, parag. 4, precisano che “all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (parag. 2), mentre non contemplano decisioni di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto sulla falsariga dell’art. 2932 c.c. E in applicazione di questa previsione la giurisprudenza dei Collegi è costante nell’escludere che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna a un *facere* infungibile – rientri nella competenza dell’ABF (v., tra le tante, Collegio di Milano, decisione n. 14224/20 e Collegio di Bologna, decisione n. 14087/20).

Nondimeno, al di là delle equivoche espressioni utilizzate nelle conclusioni del ricorso, sia nel corpo di quell’atto, sia nel prodromico reclamo — la ricorrente lamenta che l’intermediario avrebbe rifiutato la cessione in violazione delle previsioni di legge e del Contratto. In quest’ottica, la domanda della ricorrente e lo stesso reclamo possono essere interpretati come volti alla verifica della correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’ambito del rapporto di cessione del credito d’imposta e, limitatamente a questo profilo di mero accertamento, possano dirsi rientranti nella competenza dell’ABF. Ne consegue d’altra parte che, pur considerando che nel reclamo la ricorrente si limita a chiedere spiegazioni sulla mancata accettazione della cessione, questo e il ricorso appaiono tra loro nella sostanza coerenti.

È del pari ammissibile la pretesa risarcitoria avanzata dalla Società nei confronti dell’intermediario in quanto – sebbene non presente nella comunicazione di reclamo del 2 marzo 2022 – le vigenti Disposizioni ABF consentono che il risarcimento del danno sia chiesto per la prima volta in sede di ricorso qualora lo stesso sia conseguenza immediata e diretta dei comportamenti contestati in sede di preventivo reclamo (cfr. Sezione VI, par. 1).

2. Sempre in via preliminare va esaminata l’ulteriore eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell’ABF in quanto attinente al mancato perfezionamento di una cessione di credito d’imposta ex art. 121 del Decreto Rilancio – disposizione concernente le agevolazioni fiscali accordate a fronte della realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici – sicché: *i*) l’operazione non rientrerebbe tra i servizi di carattere bancario o finanziario, stante la pacifica possibilità, riconosciuta dalla norma, di effettuare la cessione del credito fiscale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari; *ii*) la decisione della controversia presupporrebbe l’interpretazione e la corretta applicazione di norme di natura tributaria, escluse *a priori* dalla competenza dell’ABF in ragione del loro carattere specialistico e a prescindere dalla complessità dell’accertamento in concreto richiesto all’Arbitro (in questi termini perentori si è espresso il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4142/2015, richiamata dall’intermediario).

Entrambi i profili di incompetenza materiale sono dunque fondati sulle previsioni contenute nelle Disposizioni ABF, che alla sezione I, parag. 4, definiscono l’ambito di applicazione oggettivo dell’ABF stabilendo, tra l’altro, che a quest’ultimo “possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” (parag. 1). Ferma tale esclusione, è inoltre precisato che “sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione

dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati" (parag. 2).

3. Con riferimento al profilo d'incompetenza indicato nel precedente par. 1, *sub i*), l'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (rubricato "Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali") prevede, per quanto qui maggiormente interessa, che i "soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

Nell'individuare nella cessione *pro solvendo* del credito d'imposta lo strumento volto a consentire ai beneficiari dell'agevolazione fiscale, relativa alla realizzazione di lavori e opere particolarmente meritevoli ai sensi del successivo comma 2, di conseguire immediatamente la liquidità corrispondente alla suddetta agevolazione, il comma 1 dell'art. 121 del Decreto Rilancio non limita dunque in alcun modo il novero dei potenziali cessionari, pur esplicitando che tra essi sono "compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

Da questa mancata limitazione tassativa, in effetti, una parte della giurisprudenza dei Collegi territoriali esclude la riconducibilità della cessione del credito d'imposta alle operazioni e dei servizi bancari e finanziari indicati dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni ABF (v. in tal senso Collegio Roma, decisioni n. 4202/2022 e n. 5153/2022; Collegio Milano, decisione n. 6219/2022), accogliendo sostanzialmente la prospettazione interpretativa dell'intermediario odierno resistente.

In senso contrario è stato tuttavia osservato che la collocazione codicistica delle disposizioni sulla cessione del credito (art. 1260 ss.) nel titolo I ("Delle obbligazioni in generale") del libro IV ("Delle obbligazioni") è indicativa della scelta legislativa di assegnare all'istituto la funzione di disciplinare e regolare una delle diverse forme mediante le quali può realizzarsi la modificazione soggettiva dal lato attivo di un rapporto obbligatorio. Muovendo da questa funzione, si è condivisibilmente affermato "che la cessione del credito, non essendo stata collocata nel titolo III ("dei singoli contratti") del libro IV del codice civile, non [può] tecnicamente considerarsi un tipo contrattuale, (...) fermo che l'accordo attraverso il quale il cedente e il cessionario pattuiscono la cessione può costituire un contratto, sia esso tipico" (così Collegio Torino, decisione n. 4259/22).

In tale prospettiva è stata valorizzata la mancanza di una causa tipica della cessione del credito, riconoscendo all'istituto "una causa generica, o variabile, che trova specificazione in relazione al singolo rapporto in cui la cessione è inserita" e che si atteggia come causa di finanziamento in "svariate forme tecniche contrattuali" utilizzate dagli istituti bancari e finanziari, mediante le quali "si realizza a favore del cedente un accrescimento patrimoniale derivante dalla liquidità ottenuta in conseguenza della monetizzazione del credito, con conseguente rischio di credito in capo al finanziatore e obbligo di restituzione del *tantundem* in capo al debitore", anche tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, TUB che include "le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*" tra le "operazioni di prestito" (v. ancora la decisione n. 4259/2022 del Collegio di Torino).



In definitiva, “postulando che il singolo atto di cessione possa mutuare la propria causa dall’attività dalla quale può, ma non necessariamente deve, inserirsi, ovverosia l’esercizio del credito da parte di una banca o di un intermediario finanziario”, è stato correttamente desunto che le cessioni *pro soluto* e *pro solvendo* dei crediti, comprese quelle relative a crediti d’imposta, possono “annoverarsi tra le forme tecniche dell’esercizio del credito laddove una delle parti sia un intermediario bancario e finanziario, oppure possa quantomeno riconoscersi ad esse la funzione di struttura di base dei c.d. contratti di liquidità” (v. ancora la decisione n. 4259/2022 del Collegio di Torino).

4. Questa prospettazione sembra peraltro essere stata fatta propria, nella recente decisione n. 9642 del 22 giugno 2022, dal Collegio di Coordinamento, il quale – nel pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza per materia relativa a una controversia relativa alla cessione di crediti d’imposta ex art. 121 del Decreto Rilancio – ha statuito che “la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF”, superando per tale via il primo profilo di incompetenza *ratione materiae* sollevato dal resistente.

Quanto invece al secondo profilo di cui al precedente par. 1, *sub ii*) – attinente alla natura tributaria delle disposizioni che disciplinano la suddetta cessione – la decisione n. 9642/2022 lascia invece aperta ai Collegi territoriali la possibilità di una valutazione caso per caso, affermando che “resta ferma l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta”.

Tale preclusione determina, secondo un orientamento prevalente anche nella giurisprudenza dei Collegi, l’incompetenza dell’ABF a conoscere e sindacare “questioni attinenti alla procedura di ottenimento ed alla maturazione del credito d’imposta” come, per esempio quelle relative a “tempistiche, modalità e condizioni di effettuazione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate, nonché inerenti alla valutazione di congruenza fra valori confluiti in un unico contratto di cessione ma di una pluralità di crediti maturati dal cedente, che evidentemente presuppongono il compimento da parte dell’Arbitro di accertamenti tecnici attinenti alla procedura di «formazione» del credito di imposta regolati da normativa di per sé estranea alle competenze dell’ABF” (in questi termini v. ancora la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9642/2022).

Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria della Società viene avanzata ponendo come elemento costitutivo l’ingiustificato ritardo con il quale l’intermediario le ha comunicato il rifiuto della cessione, e la verifica della sua fondatezza può prescindere da qualsiasi accertamento tecnico attinente i presupposti per l’ottenimento e (o) la maturazione dell’agevolazione fiscale. Non si tratta infatti di sindacare l’operato dell’intermediario in relazione a comportamenti, commissivi od omissivi, direttamente connessi alla “procedura di *formazione* del credito di imposta” regolata dalla norma tributaria, bensì in relazione ai soli comportamenti previsti dal Contratto e direttamente rilevanti sul piano della sua corretta esecuzione, rispetto ai quali l’esistenza della menzionata procedura costituisce un mero presupposto di fatto.

5. Nel merito, si tratta dunque di stabilire se il rifiuto della cessione dei crediti d’imposta comunicato dall’intermediario alla Società il 18 febbraio 2022 integri una violazione dei termini stabiliti dal Contratto, e per ciò solo rilevi come un inadempimento contrattuale.

Risultano provate, e sono in ogni caso circostanze pacifiche tra le parti, sia la data di cessione dei crediti oggetto di contenzioso – avvenuta l’11 novembre 2021 come attestato



dalla copia del Contratto allegata al ricorso introduttivo – sia la data del 18 febbraio 2022 nella quale la pratica è stata rifiutata dal resistente, che coincide con la data nella quale è stata inviata via mail alla ricorrente la nota contenente l'apposita “comunicazione di rifiuto della cessione di credito d'imposta”.

Del pari incontestate possono considerarsi le ragioni del rifiuto opposto dall'intermediario, il quale lo riconduce all'incongruenza del codice ATECO della ricorrente con quelli indicati dall'art. 120 del d.l. n. 34/2020 per definire le attività ammesse alla fruizione del credito d'imposta. Questa circostanza è affermata dall'intermediario nelle controdeduzioni (v. pag. 5) e non è specificamente contestata dalla ricorrente, la quale non ha depositato repliche, rendendo così verosimile la sussistenza di tali incongruenze. La ricorrente non ha infatti depositato nessun documento, né dedotto alcunché, al fine di contestare la ricostruzione dell'intermediario e imputare a un comportamento negligente di quest'ultimo, commissivo od omissivo, il rifiuto della cessione che giudica irrimediabilmente tardivo.

Tanto chiarito, la circostanza che il rifiuto della cessione sia stato formalizzato dall'intermediario solo il 18 febbraio 2022 sembra in effetti integrare una violazione dei termini stabiliti nel Contratto, come prospettato dalla ricorrente.

Per quanto maggiormente rileva ai fini del presente ricorso, con riguardo alle tempistiche delle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento di cessione attraverso la Piattaforma il Contratto dispone che “al fine di perfezionare e rendere opponibile la cessione di cui all'articolo 2 (Cessione del Credito di Imposta) nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché di qualunque terzo, il Cedente [*id est*, la ricorrente] provvederà a compiere, entro 5 Giorni Lavorativi dalla data del presente contratto, tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa applicabile al Credito di Imposta, in modo tale per cui nella Piattaforma ADE il Cessionario [*id est*, l'intermediario resistente] abbia la possibilità di accettare la cessione a proprio favore del Credito di Imposta ceduto ai sensi del presente contratto (art. 3, comma 1), fermo che quest'ultimo “provvederà ad accettare sulla Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta ceduto ai sensi del presente contratto entro 20 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui il credito risulterà nel proprio cassetto fiscale (art. 3, comma 2).

È inoltre stabilito che “il presente contratto sarà risolto sin dalla sua sottoscrizione qualora, entro 60 Giorni Lavorativi dalla data del presente contratto, nella Piattaforma ADE (i) il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta, ovvero (ii) dovesse risultare un credito di imposta trasferito dal Cedente diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, ecc.), rispetto al Credito di Imposta come individuato nell'Allegato 1 (Crediti di Imposta oggetto di cessione e relativo prezzo), ancorché la cessione di tale credito sia stata accettata da parte del Cessionario a proprio favore sulla Piattaforma ADE” (art. 5, comma 1), con la precisazione che “in ogni caso di risoluzione di cui al paragrafo 5.1 che precede, la cessione del Credito di Imposta si intenderà come mai effettuata e, pertanto, non sarà dovuto alcun Prezzo (art. 5, comma 2).

Il Contratto regola altresì il comportamento che le parti devono tenere “qualora nella Piattaforma ADE risultasse trasferito (...) un credito di imposta diverso, sotto qualunque aspetto – ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, ecc. – rispetto al Credito di Imposta come individuato nell'Allegato 1”, prevedendo che “il Cessionario (a) dovrà rifiutare in tempi ragionevoli nella Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del credito di imposta da parte del Cedente, ovvero (b) qualora il Cessionario avesse accettato a proprio favore sulla Piattaforma ADE la cessione di tale credito di imposta, dovrà compiere in tempi ragionevoli sulla Piattaforma ADE tutte le operazioni finalizzate a far risultare tale credito di imposta nella Piattaforma ADE come ritrasferito al Cedente che,

a sua volta, dovrà accettare il nuovo trasferimento di tale credito di imposta (art. 5, comma 3)".

6. Non è chiaro se il rifiuto della cessione consegua alla mancata accettazione da parte dell'intermediario del credito sulla Piattaforma ADE come ceduto a proprio favore ai sensi dell'art. 3, comma 2, da effettuarsi "entro 20 Giorni Lavorativi successivi" all'espletamento da parte della cedente delle attività prodromiche a rendere possibile all'intermediario l'accettazione del credito sulla Piattaforma ADE come ceduto a proprio favore, attività prodromiche per le quali è invece previsto dal primo comma della disposizione il termine di 5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto. Ovvero se l'intermediario si sia avvalso della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 del Contratto che ricollega l'effetto risolutivo automatico a due distinti eventi indicati dal primo comma, e segnatamente: (i) il mancato riscontro sulla Piattaforma ADE del credito d'imposta oggetto di cessione come ceduto/trasferito a favore dell'intermediario; (ii) il riscontro sulla medesima Piattaforma come ceduto/trasferito all'intermediario di un credito d'imposta difforme per qualsiasi elemento da quello indicato nel Contratto; aggiungendo peraltro un termine di "60 Giorni Lavorativi dalla data del presente contratto" per la verifica di entrambi gli eventi.

Nondimeno, tra la data di conclusione del Contratto e quella di rifiuto della cessione intercorrono in effetti 69 giorni lavorativi, sicché anche a voler ammettere che l'intermediario abbia inteso avvalersi della clausola contenuta nell'art. 5 il suo comportamento non risulta rispondente ai principi di diligenza e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale ai quali doveva conformarsi nel caso di specie.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni in ragione del blocco del credito sulla Piattaforma la ricorrente non ha provato di aver subito una perdita patrimoniale e nemmeno ha dato evidenza documentale di aver perso occasioni favorevoli. La domanda va pertanto respinta.

Anche la richiesta relativa alle spese legali è priva di prova e non può essere accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver tempestivamente dato riscontro alla proposta di cessione. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA